

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Mohammad Sarafraz supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.*
- 3) *La Stiftung Organisation Justice for Iran supporterà le proprie spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 207 del 20.7.2013.

---

**Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2015 — Emadi/Consiglio**

(Causa T-274/13) <sup>(1)</sup>

**(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran — Congelamento dei fondi — Restrizioni all'ingresso e al transito nel territorio dell'Unione — Base giuridica — Obbligo di motivazione — Diritto al contraddittorio — Errore di valutazione — Ne bis in idem — Libertà di espressione — Libertà dei media — Libertà professionale — Libera circolazione — Diritto di proprietà»)**

(2016/C 027/36)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Hamid Reza Emadi (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente T. Walter, successivamente J. M. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. L. Iriarte Angel, avvocati)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e Á. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)

*Interveniente a sostegno del convenuto:* Stiftung Organisation Justice for Iran (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente G. Pulles, successivamente R. Marx, avvocati)

**Oggetto**

Domanda di annullamento parziale, in primo luogo, della decisione 2013/124/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 57), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che attua l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 9), in terzo luogo, della decisione 2014/205/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2014, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 25), in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2014 del Consiglio, del 10 aprile 2014, che attua l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 9), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*

2) Il sig. Hamid Reza Emadi supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

3) La Stiftung Organisation Justice for Iran supporterà le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 207 del 20.7.2013.

---

**Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015 — CN/Parlamento**

(Causa T-343/13) <sup>(1)</sup>

**«Responsabilità extracontrattuale — Petizione indirizzata al Parlamento — Diffusione sul sito Internet del Parlamento di alcuni dati personali — Mancanza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto che attribuisce diritti ai soggetti»**

(2016/C 027/37)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: CN (Brumath, Francia) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e S. Seyr, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: inizialmente A. Buchta e V. Pozzato, successivamente A. Buchta, M. Pérez Asinari, F. Polverino, M. Guglielmetti e U. Kallenberger, agenti)

**Oggetto**

Domanda di risarcimento mirante a ottenere la riparazione del danno asseritamente subito dal ricorrente in seguito alla diffusione sul sito Internet del Parlamento di alcuni dati personali concernenti detto ricorrente

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. CN supporterà le spese del Parlamento europeo nonché le proprie spese.

3) Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) supporterà le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 245 del 24.8.2013.

---

**Sentenza del Tribunale del 3 dicembre 2015 — Polonia/Commissione**

(Causa T-367/13) <sup>(1)</sup>

**[«FEAOG — Sezione “Garanzia” — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Sviluppo rurale — Spese effettuate dalla Polonia — Articolo 33 ter del regolamento (CE) n. 1257/1999 — Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999 — Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 — Rettifica finanziaria mista — Obbligo di motivazione»]**

(2016/C 027/38)

Lingua processuale: il polacco

**Parti**

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e K. Straś, agenti)